

24/156/SR01/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
MODIFICA AI DECRETI LEGISLATIVI 5 AGOSTO 2022, N. 134, 135, 136 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 31, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative già condivise a livello tecnico dalle Amministrazioni centrali interessate come da documento prot. 19108 DAR del 27 novembre 2024 (allegato).

La Conferenza chiede al Governo di valutare l'inserimento del seguente emendamento nel primo veicolo normativo utile, considerata l'importanza della modifica per il sistema finanziario regionale.

- All'articolo 3, comma 8, dopo il punto e) è inserito il seguente testo:

e bis) "al comma 7, dopo le parole "alla regione competente per territorio che provvede a liquidare a favore degli aventi diritto", sostituire la parola "direttamente" con "entro sessanta giorni dall'incasso dell'assegnazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 218/88, le indennità....."

Roma, 2 dicembre 2024



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio: "Sanità, lavoro e politiche sociali"

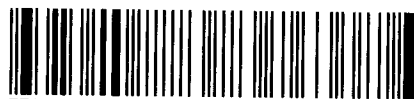
Codice sito 4.10/2024/80/CSR

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
27 Nov 2024
Prot. n. 7313/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019108 P-4.37.2.10

del 27/11/2024



55959279

Al Ministero della salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
- Dipartimento della salute umana
Della salute animale e dell'ecosistema
(One Health), e dei rapporti internazionali
dip.onehealth@postacert.sanita.it
- Direzione Generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari
dgasa@postacert.sanita.it

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica

- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.mase.gov.it
- Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale (DiAG)
DiAG@pec.mase.gov.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione Internazionale

- Ufficio di gabinetto
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Al Ministro per la giustizia

- Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste

- Ufficio di Gabinetto
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Al Ministro delle imprese e del made in Italy

- Ufficio di Gabinetto

gabinetto@pec.mise.gov.it

Al Ministro della difesa

- Ufficio di Gabinetto

udc@gabmin.difesa.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

(CSR PEC LISTA 3)

All'Assessore della Regione Emilia-Romagna
Coordinatore Commissione salute

sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it

All'Assessore della Regione Piemonte

Coordinatore Vicario Commissione salute

assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

All'Assessore della Regione Lombardia

Vice-Coordinatore Commissione salute

welfare@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante modifica ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n.134,135,136 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.234.

Parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.135, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi. MONITOR ID 5085

Si trasmette la nota con cui il Ministero della salute ha fatto pervenire, in data odierna, le proprie osservazioni in merito alle proposte emendative regionali con riguardo ai due provvedimenti in oggetto, nonché il testo riformulato dello schema di DM che recepisce le suddette modifiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Si chiede pertanto alle Regioni ed ai Ministeri concertanti di far pervenire il proprio assenso con riguardo ai pareri sullo schema di decreto legislativo.

Si chiede inoltre alle Regioni di esprimere formale assenso sul testo del DM nella nuova formulazione.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Antonella Catini



Ministero della Salute

Ufficio di Gabinetto

Ministero della Salute

GAB

0017000-P-27/11/2024

I.5.i.q.1/2023/0



687929539

Al Direttore dell'Ufficio di coordinamento della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
statoregioni@mailbox.governo.it

e p.c.

Alla ex Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Al Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante modifica ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n.134,135,136 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, L. 24/12/2012, n. 234

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette la posizione espressa da questo Ministero rispetto alle proposte emendative regionali definitive pervenute all'esito della riunione tecnica tenutasi in data 21 novembre 2024, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Stato Regioni.

Il Capo di Gabinetto

Dott. Marco Mattei

Giulio Fanci

[Handwritten mark]



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO che l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTA la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e in particolare gli articoli 4, comma 6 e 17, comma 1;

VISTA decreto legge giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 che dispone: "Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.”;

VISTO il regolamento (CE) 9 dicembre 1996 n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

VISTO il regolamento (CE) 2014/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il regolamento (CE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il regolamento (CE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, per quanto riguarda la rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il decreto legislativo. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 135 del 2022, che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g);

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 19 aprile 1996, recante elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, integrato con decreto del Ministero dell'ambiente del 26 aprile 2001 recante modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi;

VISTO decreto il Ministro della salute 2 novembre 2023 recante modalità tecniche e operative per l'implementazione del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta.....;

Decreta:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, definisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti **ivi individuati** ~~ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e g) del citato decreto legislativo n. 135 del 2022, che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o del diritto dell'Unione.~~

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni del:
 - a) regolamento (UE)2016/429;
 - b) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
 - c) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135;
 - d) decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per <<Manuale gestionale>> il manuale di cui all'allegato I del presente decreto contenente i protocolli e le procedure per la corretta gestione degli stabilimenti di cui all'articolo 1. Il manuale è elaborato e tenuto aggiornato dall'operatore per tutto il periodo in cui svolge la propria attività.

ART. 3

(Gestione degli stabilimenti)

1. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'articolo 1 che detengono animali, devono garantire il rispetto delle prescrizioni generali minime di cui all'allegato I per assicurare le condizioni strutturali, funzionali e di biosicurezza.

ART. 4

(Manuale gestionale e trasmissione dei dati)

1. Gli operatori degli stabilimenti, in fase di prima registrazione o riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, presentano, unitamente alla domanda di registrazione o riconoscimento, il manuale gestionale di cui all'allegato I. **Il rispetto delle prescrizioni generali minime indicazioni di** cui all'allegato I e la corretta compilazione del manuale gestionale sono valutati dal Servizio veterinario ufficiale al fine della registrazione in BDN.

2. Gli operatori degli stabilimenti già registrati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'allegato I e dotarsi del manuale gestionale, che deve essere inserito in BDN, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'inserimento deve essere data contestuale comunicazione al Servizio veterinario ufficiale che provvede alla relativa approvazione attraverso la medesima BDN.

3. L'operatore aggiorna le informazioni di cui all'allegato I nell'apposita sezione della BDN che sono comunicate al Servizio veterinario ufficiale per la relativa approvazione.

4. Le indicazioni tecniche contenute nel manuale operativo di cui all'allegato I possono essere modificate con decreto del direttore generale della Direzione della sanità animale sentite le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Agli stabilimenti di cui alle **lettere a), b), c), d), e), f), e g)** dell'articolo 4, comma 3), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, si applica la procedura di registrazione indicata dal capitolo 2.1.1 del Manuale operativo I&R di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Servizio veterinario effettua i controlli necessari sia in fase di registrazione che successivamente in base alla valutazione del rischio, con particolare riferimento agli aspetti di sanità animale, benessere e biosicurezza.

ART. 5

(Gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi)

1. L'operatore prima di movimentare gli animali tra stabilimenti e tra habitat diversi compila il documento di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Sono escluse dalla compilazione di tale documento di accompagnamento le movimentazioni finalizzate alla reintroduzione di specie autoctone selvatiche recuperate sul territorio e curate presso i Centro di recupero Animali Selvatici (CRAS) o i Centro di Recupero Tartarughe Marine (CRTM) per le quali si applica la deroga di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2023.

ART. 6

(Controlli ufficiali, verifiche e altre attività ufficiali)

1. Le autorità competenti nel corso delle attività di controllo verificano la presenza del manuale gestionale e la conformità dello stabilimento ai principi generali di cui all'allegato I. La violazione delle disposizioni del presente decreto comporta la sospensione della attività dello stabilimento e, nei casi più gravi, il ritiro dei titoli posseduti

2. L'autorità competente, quando rileva, per la prima volta, l'esistenza di violazioni sanabili ordina all'operatore dello stabilimento di rimuovere le irregolarità riscontrate e di ripristinare la legalità violata, eliminando o ponendo rimedio alle eventuali conseguenze dannose o pericolose, indicando anche il termine per ottemperare. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di inosservanza dell'ordine, ovvero di mancata ottemperanza alle prescrizioni ivi contenute nel termine indicato, l'autorità competente provvede alla sospensione, per un periodo di quarantacinque giorni della attività. Decorso tale termine senza che l'operatore abbia provveduto a sanare le irregolarità e ad ottemperare all'ordine ricevuto, l'autorità competente provvede al ritiro dei titoli posseduti.

3. L'autorità competente può, in ogni caso, procedere alla immediata sospensione dell'attività quando la sua prosecuzione rischia di determinare un pericolo o un danno per gli interessi coinvolti e, in caso di violazioni sanabili, può contestualmente emanare l'ordine di rimozione delle irregolarità ai sensi del primo periodo del comma 2. La sospensione non può avere durata superiore ai 45 giorni. Si applica l'ultimo periodo del comma 2.

4. Restano ferme, in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.27. Resta ferma altresì la applicazione dell'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo

Allegato I

Manuale gestionale

Parte A Principi generali

Negli stabilimenti devono essere rispettate le prescrizioni generali minime di benessere e di buono stato di salute degli animali, di corretta gestione del farmaco, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di biosicurezza nell'ottica del principio di One Health.

1. Prescrizioni generali minime

In ogni struttura l'operatore deve garantire :

- a) la messa in atto di misure gestionali e sanitarie volte a tutelare la salute, l'incolumità pubblica e la biodiversità;
- b) il rispetto dei requisiti di sanità animale ai sensi del decreto legislativo 136 del 2022, fra cui locali o aree di isolamento di capacità e caratteristiche adeguate al numero di introduzioni e alle tipologie di specie detenute. Le collezioni faunistiche che introducono animali delle specie selvatiche ed esotiche il cui status sanitario è sconosciuto (come potrebbe accadere per animali oggetto di sequestri/confisca) devono essere collocate al di fuori delle aree urbane, come identificate dagli strumenti urbanistici comunali, nonché rispettare le distanze minime dagli allevamenti previste dalle normative di settore in funzione delle specie detenute;
- c) il benessere animale attraverso il rispetto degli aspetti ambientali, etologici, nutrizionali e delle tecniche di gestione proprie delle specie detenute;
- d) la corretta gestione dei medicinali veterinari nel rispetto della normativa di settore;
- e) il rispetto del principio di biosicurezza così come definito dal regolamento (UE) 429/2016;
- f) la predisposizione e il mantenimento delle aree destinate agli animali nella struttura nel rispetto delle normative di settore vigenti;
- g) il confinamento degli animali in modo efficiente tale da impedirne la fuoriuscita all'esterno;
- h) la manutenzione e la sicurezza delle strutture e delle aree destinate agli animali e al pubblico;
- i) l'appropriato mantenimento degli animali in aree quantitativamente e qualitativamente adeguate a soddisfare le esigenze di movimento e i comportamenti specie-specifici di ogni individuo;
- j) almeno una volta l'anno, la verifica dello stato generale degli animali detenuti e delle strutture di detenzione. Tale verifica dovrà essere effettuata da un medico veterinario individuato dall'operatore stesso che dovrà redigere una relazione da inviare al servizio veterinario territorialmente competente. Copia di tale relazione dovrà essere conservata dall'operatore per tre anni.
- k) l'igiene e la qualità dell'ambiente delle strutture in cui è ospitato ogni animale;
- l) l'adeguata formazione e supervisione del personale;

m) l'identificazione degli animali, registrazione e tracciabilità degli operatori, degli stabilimenti e animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore e in particolare dal decreto legislativo n.134 del 2022.

Regole di compilazione

L'operatore si impegna ad aggiornare il Manuale qualora dovessero esserci modifiche sostanziali ovvero:

- modifiche anagrafiche;
- modifiche strutturale e/o gestionali.

Per compilare il Manuale gestionale, l'operatore deve utilizzare standard di gestione, anche richiamati dalla bibliografia in calce al presente allegato, linee guida, protocolli operativi già disponibili nella letteratura scientifica e messi a disposizione dalle autorità oppure facendo riferimento ad esperti di comprovata esperienza e conoscenza per la specie in oggetto, anche veicolata da associazioni di categoria e società scientifiche a carattere nazionale e/o internazionale.

Il Manuale deve essere corredato da una PROCEDURA "GESTIONE DEGLI ANIMALI" sull'analisi dei rischi di biosicurezza e del benessere animale (valutazione, gestione e comunicazione) compresi eventuali punti critici di controllo.

Il Manuale di ciascuno stabilimento deve rispettare la suddivisione nei capitoli di seguito riportati e contenere le informazioni utili da rispettare, gli standard da applicare e le procedure di gestione.

1. RIFERIMENTI AZIENDALI

- a. indirizzo e riferimenti del sito:
- b. categoria di stabilimento:
- c. mappa catastale:
- d. planimetria con descrizione dei locali con rispettiva destinazione d'uso:
 - i. Descrizione recinzione perimetrale:
 - ii. Uffici:
 - iii. Locali di accoglienza (umani e animali):
 - iv. Spogliatoio e servizi igienici:
 - v. zona stoccaggio e preparazione mangimi:
 - vi. locale per gestione carcasse, congelatore (SOA):
- e. definizione spazi per la gestione e cura degli animali:
 - i. locali veterinari:
 - ii. zone separazione isolamento:
 - iii. zone per cura e lunga degenza:
 - iv. zone per la gestione delle gravidanze e cure parentali:
 - v. zone per mantenimento a lungo termine:

vi. altro ecc.

2. ORGANIGRAMMA e CV

- a. Operatore con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
- b. Staff: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 135 del 2022
- c. Direttore Sanitario: con indicazione della certificazione ottenuta relativa ai corsi di formazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n.135 del 2022
- d. Medico veterinario qualificato per la gestione degli animali detenuti nello stabilimento in questione:

3. AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (incluso Documento di Valutazione dei rischi - DVR ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008):

4. ANALISI DEI PERICOLI:

5. DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE:

6. ELENCO DEI FORNITORI DI MANGIMI e SOA:

7. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- a. Mission, obiettivi e finalità dell'attività:
- b. Descrizione e diagramma dell'attività:
- c. Piano economico dell'attività / bilancio della struttura o ente che attesti annualmente la provenienza e la sostenibilità economica delle risorse destinate a garantire l'attività rispettando i principi di salute e benessere animale, biosicurezza, gestione del farmaco e sicurezza degli operatori
- d. elenco procedure:

L'operatore responsabile dello stabilimento è tenuto a garantire la corretta applicazione delle procedure. Inoltre, in base alle dimensioni della struttura e delle specie detenute, individua sotto la propria responsabilità, un numero adeguato di addetti per garantire la corretta applicazione delle stesse procedure. L'operatore è altresì Responsabile del proprio aggiornamento, della formazione continua del proprio personale e di apportare migliorie ed adeguamenti strutturali. Per farlo si dovrà basare sul know-how disponibile a livello nazionale ed internazionale. Ciascuna procedura dovrà individuare il responsabile e riportare: la descrizione del processo, gli obiettivi, le modalità di monitoraggio e verifica, la gestione delle relative non conformità e la modalità di registrazione dei rispettivi dati.

- i. PROCEDURA "FORMAZIONE DEL PERSONALE"

- ii. PROCEDURA PER GESTIONE ACCESSI DELLE PERSONE (inclusi tecnici, volontari, eventuale pubblico o acquirenti)
- iii. PROCEDURA “GESTIONE DEGLI ANIMALI” che includa la gestione del rischio, biosicurezza e valutazione del benessere animale
- iv. PROCEDURA “CONTROLLO PARAMETRI AMBIENTALI PER ANIMALI”
- v. PROCEDURA “CONTROLLO DELLA ”QUALITA’ DELL’ACQUA”
- vi. PROCEDURA “GESTIONE SANITARIA VETERINARIA”
- vii. PROCEDURA “GESTIONE DEL FARMACO VETERINARIO”
- viii. PROCEDURA “PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI e ATTREZZATURE”
- ix. PROCEDURA “GESTIONE SPECIE INFESTANTI”
- x. PROCEDURA “GESTIONE DELLE CARCASSE E SOA”
- xi. PROCEDURA “SMALTIMENTO RIFIUTI, REFLUI”
- xii. PROCEDURA “GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI”
- xiii. PROCEDURA “MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE e STRUMENTAZIONE”
- xiv. PROCEDURA “CURA E IGIENE DEL PERSONALE”
- xv. PROCEDURA “GESTIONE PUNTI CRITICI DI CONTROLLO”
- xvi. PROCEDURA “IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’ DELLE FORNITURE”
- xvii. PROCEDURA "REGISTRAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ"

ELENCO BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI NEGLI STABILIMENTI

-Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, 23 Aprile 2008) – SVIZZERA:
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/416/it>

- DGR Emilia Romagna 2966/2001 DIRETTIVE RELATIVE AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 26 COMMA 6 BIS E 62 COMMA 1 LETT. G) DELLA L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE. Delibera 2966/2001 DIRETTIVE RELATIVE AL RECUPERO

- Manuale operativo Sistema di sorveglianza sanitaria della fauna selvatica della Regione Emilia Romagna
<https://www.alimentisalute.it/sites/default/files/manuale%20operativo%20rer%202013.pdf>

- Regolamento autorizzativo CRAS della Regione Campania ~REGOLAMENTO N 4 FAUNA SELVATICA <http://burc.regione.campania.it> › directServlet - Piano di monitoraggio della Regione Campania sulla sorveglianza delle malattie infettive zoonosiche e non della fauna selvatica - <https://www.oevcampania.it/wp-content/uploads/2022/06/ALLEGATO-DD-257-2022-FAUNA-SEL.-REV-4.pdf> –

Linee guida per la gestione dei CRAS della Regione Basilicata
https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3010418.pdf -

- Linee guida per un trattamento responsabile degli animali nei Centri di Recupero Animali Selvatici della rete WWF-Italia:
http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/linee_guida_craswwf_etica.pdf - Linee Guida per una gestione organizzata e coordinata del Sistema dei CRAS:
http://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/downloads/linee_guida_cras_versione_ottobre_2003.pdf
-

Husbandry guidelines” pubblicati dalle associazioni di categoria (EAZA, AZA, WAZA, ALPZA, ecc.) da EAZA: https://www.eaza.net/conservation/programmes/#BPG_invert - -
<https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/201807-BPG-DeBrazza-monkey-NV.pdf> - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-new-version/EAZA-BPG-Mangabey-NV.pdf> - - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2020/Bonobo-BPG-final-version-2020.pdf> - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/BPG-2022/Chimpanzee-BPG22.pdf> -

Altri mammiferi Carnivori - Microsoft Word - 201810_Asiatic golden cat_Best Practice Guidelines_final (eaza.net) - <https://www.eaza.net/assets/Uploads/CCC/EAZA-Best-Practice-Guidelines-FINAL-SM.pdf>

Canile sanitario - <https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2486/1171>

Canile rifugio - <https://www.veterinariaitaliana.izs.it/index.php/VetIt/article/view/2073/737>

Shelter-Quality-

https://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_pubblicazioni/ProtocolloShelterQuality_IT_maggio2018.pdf

RISCONTRO -DAR 15070 - Osservazioni delle Regioni e Province autonome in merito allo **Schema di decreto legislativo recante modifica ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.**

Proposte emendative delle regioni	Parere Min Salute
Art. 1 (modifiche al decreto legislativo n. 134/2022) Nessuna osservazione.	
Art. 2 (modifiche al decreto legislativo n. 135/2022) D.L.vo 135/2022 Art. 1, comma 3 lettera e), al termine del paragrafo, aggiungere "Nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto."	PARERE FAVOREVOLE Si rappresenta che nel documento trasmesso dalle regioni è erroneamente indicato che la modifica riguarda l'articolo 8, ma in realtà si riferisce ad una modifica dell'articolo 1, comma 3 lettera e) del d.lgs 135/2022, circostanza appurata per le vie brevi con il coordinamento regionale
a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: c) alla lettera f), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, dopo le parole "specie selvatiche autoctone" sono inserite le seguenti ", e nonché gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos";	PARERE FAVOREVOLE condizionato alla riformulazione dell'articolo 1, lettera a) come segue: «a) specie selvatica: specie di fauna di cui alla lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo;»; La riformulazione si rende necessaria per adeguare la definizione di specie selvatica alla normativa vigente in materia
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: 3 bis) all'articolo 4, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4 bis. Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4 del presente articolo, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari. 4 ter. L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma	PARERE FAVOREVOLE

precedente da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.

4 *quater*. L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), è trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione è allegato il manuale gestionale di cui al comma 4 bis.

4 *quinquies*. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettera c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.”;

3-ter) all'articolo 4, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5 *bis*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revocano l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detenga gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4

bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispongono un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.

5 *ter*. Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmettono allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione è avviato entro sette

giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato. 5 <i>quater</i>. La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4 bis nonché ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attività di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dal successivo articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136.”.	
sostituire il comma 5 come di seguito riportato. “All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 135 sono approntate le seguenti modificazioni: • prima delle parole "Con decreto del Ministro della salute" sono premesse le seguenti: <i>"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 ”;</i> • le parole " degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), c; e g)" sono sostituite con le parole " dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), <i>ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture</i>".	PARERE FAVOREVOLE
comma 6 lettera b):	PARERE FAVOREVOLE

al comma 1, lettera d) dell'art. 13 del D.L.vo 135/2022 : dopo " legge 11 febbraio 1992, n. 157." sostituire con "Gli animali non rilasciabili in natura possono essere trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie...." ;	
All'articolo 2 dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: - 6-bis. All'articolo 14, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2- bis. Per quanto riguarda le sanzioni si rimette la decisione al Ministero della Giustizia ";	PARERE FAVOREVOLE Si propone la seguente riformulazione comunicata per le vie brevi da Min ambiente e Grazia e Giustizia <i>2bis. Chiunque viola una o più delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro.</i>
6-ter. All'articolo 17, comma 2, dopo le parole "n. 178," sono inserite le seguenti: "articolo 1,";	PARERE FAVOREVOLE
D.L.vo 135/2022: art. 8 comma 3 : dopo "Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1", aggiungere " , a fronte di prescrizioni impartite dall'autorità competente e non ottemperate	PARERE FAVOREVOLE
Art 3 (modifiche al decreto legislativo n. 136/2022)	
all'articolo 3, comma 8, dopo il punto e) è inserito il seguente testo:	PARERE NON FAVOREVOLE
e bis) "al comma 7, dopo le parole "alla regione competente per territorio che provvede a liquidare a favore degli aventi diritto", sostituire la parola "direttamente" con "entro sessanta giorni dall'incasso dell'assegnazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 218/88, le indennità....."	La modifica richiesta prevede una modifica sostanziale alla legge 218/88 che esula dal campo di applicazione della delega che si sta attuando.
al comma 11, lettera b), punto 3), alla fine del paragrafo, dopo le parole "delle regioni e province autonome", aggiungere "fatti salvi i casi nei quali sia necessario, nell'ambito della sorveglianza, a causa delle restrizioni sanitarie, provvedere ad abbattimento per benessere degli animali".	Parere favorevole condizionato alla seguente riformulazione: <i>"fatti salvi i casi in cui la misura dell'abbattimento è adottata dalla Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano territorialmente competente per</i>

	<i>far fronte a situazioni emergenziali riconosciute nell'ambito dell'Unità Centrale di Crisi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136"</i>
Al comma 12 dell'articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136), le parole "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025.	PARERE FAVOREVOLE

RISCONTRO -DAR 14710 - Osservazioni delle Regioni e Province autonome in merito allo schema di DM concernente le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi. MONITOR ID 5085.

Proposte emendative regioni	parere MIN SAL
- <u>articolo 1</u> Per l'art. 1 deve essere coerente con le modifiche previste all'articolo 8 del decreto legislativo 135/2022 dallo schema di decreto legislativo recante modifica ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.	Si propone la seguente riformulazione dell'articolo 1, comma 1: Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, definisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti ivi individuati, nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non già oggetto di specifica norma nazionale o del diritto dell'Unione. La riformulazione si rende necessaria per conformare l'esclusione dal campo di applicazione del presente DM a quella prevista dall'articolo 8 , comma 1 del d.lgs 135/2022 come modificato dallo schema di correttivo di cui al DAR 15070 alla luce delle proposte emendative delle regioni concordate con il Min salute ed il MASE.
- <u>articolo 4, comma 1</u> All'art. 4, comma 1, dopo il punto si chiede di sostituire <i>"Il rispetto delle prescrizioni generali minime di cui all'allegato I e la corretta compilazione del manuale gestionale sono valutati dal Servizio veterinario ufficiale al fine della registrazione in BDN"</i> con <i>"Il rispetto delle indicazioni di cui all'allegato I e la corretta compilazione del manuale gestionale sono valutati dal Servizio veterinario ufficiale al fine della registrazione in BDN"</i>;	PARERE FAVOREVOLE
- <u>articolo 4, comma 5</u> All'art. 4, comma 5, si chiede di sostituire l'inciso <i>"lettere c) e g)"</i> con <i>"lettere a), b), c), d), e), f) e g)"</i>;	PARERE FAVOREVOLE
- <u>Allegato I</u> Nell'allegato I si chiede di modificare nel sottotitolo del manuale gestionale <i>"Parte A principi generali"</i> con <i>"Principi generali"</i> -	PARERE FAVOREVOLE